



COMUNE DI ITTIRI

SETTORE SOCIO – ASSISTENZIALE, CULTURALE, SCOLASTICO E SPORTIVO

Via San Francesco, 1 tel. 079/445200- email protocollo@comune.ittiri.ss.it

Allegato "A" alla Determinazione n. 275 in data 06/08/2025

Fondo di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431 e s.m.i.. Fondo anno 2025 – **Periodo Gennaio-Dicembre**.

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i., che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione relativo all'**anno 2025** – periodo **gennaio/dicembre** e risultante da contratti di affitto regolarmente registrati o depositati per la registrazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione in attuazione della delibera della Giunta Comunale n. 139 in data 25/07/2025 e della propria determinazione adottata in data odierna, che approva i criteri particolari per l'individuazione dei beneficiari.

Possono partecipare a tale bando i cittadini titolari di contratto di affitto interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Essere residenti nel Comune di Ittiri, per gli immigrati extracomunitari è necessario, il possesso di regolare titolo di soggiorno;
2. Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel Comune di Ittiri e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
3. Non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio Nazionale;
4. Trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - 1) essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata, (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1(abitazione di tipo signorile), A/8(ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), con contratto di locazione per abitazione principale il cui canone incida:

a) fascia A) in misura non inferiore al 14%:

- Valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 15.688,40 (€ 603,40*13*2) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

b) fascia B) in misura non inferiore al 24%:

- Valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 16.828,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

Non sono ammessi nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo.

Art. 2 - Definizione del nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafica alla data di pubblicazione del bando. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice e di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare.

Art. 3 - Punteggio di selezione delle domande

Condizioni Soggettive:

1) Valore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 15.688,40 **PUNTI 2**

2) Valore I.S.E.E. del nucleo familiare inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata, pari a € 16.828,00; **PUNTI 1**

3) conduttore che paghi un canone di locazione dell'alloggio attualmente occupato con contratto regolarmente registrato che incide sull'I.S.E.E. del proprio nucleo familiare:

a) per valore I.S.E.E. non superiore all'importo di due pensioni minime INPS: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al 14%;

almeno il 14% **PUNTI 0**

Dal 15% al 20% **PUNTI 1**

Dal 21% al 30% **PUNTI 2**

Dal 31% al 40% **PUNTI 3**

Dal 41% al 50% **PUNTI 4**

Oltre il 50% **PUNTI 5**

b) per valore I.S.E.E. non superiore all'importo per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica: il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza al 24%;

almeno il 24% **PUNTI 0**

Dal 25% al 30% **PUNTI 1**

Dal 31% al 40% **PUNTI 2**

Dal 41% al 50% **PUNTI 3**

Oltre 50% **PUNTI 5**

Le percentuali sono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

4) presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3; **PUNTI 2**

5) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, da certificare da parte dell'autorità competente. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 4); **PUNTI 3**

6) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilire la propria residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 7); **PUNTI 2**

7) richiedenti ultra sessantacinquenni alla data di pubblicazione del bando, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico **PUNTI 1**

Condizioni Oggettive:

8) richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- a) provvedimento esecutivo di sfratto;
- b) verbale di conciliazione giudiziaria;
- b) ordinanza di sgombero;
- d) provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio;
- e) provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza passata in giudicato

PUNTI 4

9) situazione di coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (ex art. 9 comma 3, lett. b) L. n.° 13/89 **PUNTI 2**

10) abitazione in alloggio non igienico, certificato dall'USL **PUNTI 2**

11) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando (salvo i casi di abbandono dell'alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o dal provvedimento esecutivo di sfratto) dovuta ad abitazione in alloggio ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari) ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica **PUNTI 4**

12) situazione di grave disagio abitativo, esistente alla data del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario (da calcolarsi secondo le disposizioni di cui alla L. n.13/89)

2) due persone a vano utili **PUNTI 2**

3) da tre persone a vano utili **PUNTI 3**

4) da quattro persone a vano utili **PUNTI 4**

Non è cumulabile la condizione di cui al punto 8, lett. a), con le altre condizioni oggettive di cui ai successivi punti.

Non sono cumulabili le condizioni dei precedenti punti 11) e 12).

Art. 4 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

L'Ufficio procede all'istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità, all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del presente bando e alla predisposizione della graduatoria generale, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria generale, è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare opposizione entro il termine di **7 giorni** successivi alla pubblicazione e di seguito si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva.

Art. 5 - Contributo massimo concedibile

Contributo massimo concedibile

- ◆ **Fascia A)** valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore a € **15.688,40** (somma di due pensioni minime INPS) rispetto al quale l'incidenza del canone sull'I.S.E.E. è superiore al **14%**. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € **3.098,74**.

- ◆ **Fascia B)** valore I.S.E.E. del nucleo familiare uguale o inferiore a € 16.828,00 (limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata) rispetto al quale l'incidenza del canone sull'I.S.E.E. è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Art. 6 - Determinazione della misura del contributo

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo e il canone considerato sopportabile in relazione al valore I.S.E.E. del nucleo familiare del beneficiario.

Il canone annuo effettivo è dato dal valore risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato.

Il canone è considerato sopportabile, quando non supera le percentuali di incidenza sull'I.S.E.E. indicate nel precedente art. 1, comma 4, punto 1) lettere a), b).

E' ammesso il cumulo tra il contributo di cui il Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

La commutabilità con altri contributi, sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi. Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, potranno essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto, se presenti, oppure costituire economie a disposizione del Comune da utilizzare l'anno successivo.

Art. 7 - Modalità di erogazione del fondo

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Ittiri dalla R.A.S. a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione e al netto di eventuali altri contributi erogati da altri enti per le stesse finalità. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni

Il contributo viene attribuito per l'anno **2025** a decorrere dal **1 Gennaio 2025** o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e fino al **31 Dicembre 2025**. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Nel caso di trasferimento in altro comune o in caso di interruzione della locazione, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il Comune, una volta determinata la graduatoria definitiva, assegna, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti, i contributi spettanti la cui richiesta, tempestivamente formulata, sia stata a suo tempo ammessa ed inserita nell'elenco trasmesso alla regione. Coloro che hanno ottenuto il contributo ad integrazione del canone di affitto, sono tenuti a presentare al competente Ufficio del Comune le ricevute fiscali o copia dei bonifici dei pagamenti effettuati. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute, il Comune darà corso alla revoca dei benefici concessi, ripartendo tale somma in modo proporzionale tra tutti gli altri beneficiari. Eventuali economie maturate sui fondi assegnati verranno accantonate ed il loro utilizzo sarà disposto nell'annualità successiva.

Qualora la somma attribuita, non sia sufficiente a coprire per intero il fabbisogno, il Comune procederà a rimborsare in misura proporzionale il contributo spettante a ciascun beneficiario, ovvero di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B), onde soddisfare tutte le richieste ammesse.

Art. 8 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, avvalendosi della Guardia di Finanza.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base di dichiarazione non

veritiera, l'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.

Art. 9 – Informativa in materia di protezione dei dati personali

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e in applicazione dell'art. 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

I dati acquisiti saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi della presente direttiva e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Art. 10 – Responsabile del procedimento

Gavino Carta – Responsabile del settore Socio-Assistenziale, Cultura, P.I, Sport – Via San Francesco, 1 – 07044 Ittiri (SS) – tel 079/445222, e-mail: gavino.carta@comune.ittiri.ss.it.

Art. 12 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 nonché ai relativi decreti di attuazione, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09 Luglio 2025 e alla Determinazione n. 1505 del 17/07/2025 e alle note RAS.

Art. 13 – Scadenze

Le istanze tendenti ad ottenere il contributo integrativo per i canoni di locazione anno 2025 devono essere presentate improrogabilmente entro il **31 Ottobre 2025 - esclusivamente tramite via telematica accedendo al sito del Comune di Ittiri www.comune.ittiri.ss.it, sezione “servizi” parola chiave “affitto”;**

Ittiri 05 Agosto 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Gavino Carta

